

FONDO PENSIONE DI RIFERIMENTO DEL SETTORE DEL CREDITO



## **REGOLAMENTO PROSECUZIONE VOLONTARIA DELLA CONTRIBUZIONE**

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 1 - REQUISITI .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL VERSAMENTO VOLONTARIO .....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 3 - COPERTURA ACCESSORIA PER I DIPENDENTI CESSATI .....</b>	<b>5</b>

## **PREMESSA**

Il D.Lgs. 252/2005 all'art. 8, comma 11 prevede la possibilità che l'aderente prosegua la contribuzione al fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

COVIP, con orientamenti del 6 novembre 2008, ha ritenuto ammissibile il mantenimento della posizione individuale presso la forma pensionistica e la conservazione, anche senza prosecuzione della contribuzione, della qualifica di iscritto alla forma successivamente all'avvenuta maturazione dei requisiti per il pensionamento e alla percezione della prestazione pensionistica nel regime di base.

Lo Statuto del Fondo, articolo 8, comma 8, prevede la possibilità per l'Associato di elevare liberamente la contribuzione a suo carico ovvero determinarla liberamente in caso di mantenimento della posizione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con l'ente aderente. Ai contributi volontari versati, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, si applica il regime fiscale di deducibilità di cui al comma 4 del medesimo articolo 8 del D.Lgs. 252/2005, che prevede la possibilità di dedurre i contributi volontari versati alla previdenza complementare per un ammontare complessivo non superiore a 5.164,57 euro annui.

Gli eventuali versamenti eccedenti il suddetto limite, dovranno essere dichiarati al Fondo come 'contributi non dedotti' tramite l'apposito form disponibile nell'area riservata iscritti alla sezione CONTRIBUZIONE – CONTRIBUTI NON DEDOTTI; tale dichiarazione dovrà essere effettuata possibilmente entro il 31/12 di ciascun anno.

## **ARTICOLO 1 – REQUISITI**

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, l'aderente potrà comunicare la propria volontà di mantenere attiva la posizione previdenziale, mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo 'NOTIFICA DI CESSAZIONE' disponibile sul sito del Fondo [www.previbank.it](http://www.previbank.it) alla sezione MODULI.

**Il mantenimento della posizione previdenziale, con la conseguente possibilità di effettuare dei versamenti volontari, può essere esercitato dagli aderenti che hanno cessato il rapporto di lavoro con il proprio ente aderente, per raggiungimento del requisito pensionistico o per altre cause (dimissioni, licenziamento ecc.).**

Affinché sia possibile effettuare i versamenti volontari che alimentano la posizione previdenziale, è necessario che l'aderente non abbia avanzato al Fondo richiesta di riscatto dell'intera posizione/erogazione della prestazione pensionistica in forma di capitale e/o rendita.

**Anche gli aderenti attivi che versano per il tramite del datore di lavoro hanno sempre la possibilità di effettuare dei versamenti volontari diretti al Fondo, che potranno essere dedotti entro il suddetto limite annuo complessivo di 5.164,57 euro.**

In caso di versamenti diretti al Fondo, gli importi versati a titolo di versamenti contributivi volontari saranno certificati dal Fondo attraverso la redazione di un apposito documento riportante l'ammontare versato per il relativo anno di competenza, che potrà essere presentato in sede di dichiarazione dei redditi al fine di poter beneficiare della deduzione fiscale entro i suddetti limiti normativi. Il documento è reso disponibile nell'area riservata iscritti alla sezione DOCUMENTI.

La prosecuzione volontaria della contribuzione potrà avvenire esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento.

## **ARTICOLO 2 – ATTIVAZIONE DEL VERSAMENTO VOLONTARIO**

**I versamenti volontari potranno essere periodici (mensili, trimestrali o annuali) tramite attivazione di addebito Sepa oppure effettuati “una tantum” attraverso l'esecuzione di bonifico che dovrà essere disposto dal conto corrente intestato all'aderente.**

La modulistica per l'attivazione del versamento, l'eventuale modulo Sepa per l'addebito periodico e/o le coordinate bancarie del Fondo al quale effettuare i versamenti una tantum, dovranno essere richiesti dall'aderente all'indirizzo mail del Fondo [segreteria@previbank.it](mailto:segreteria@previbank.it)

L'Associato che intenda proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo, per ogni versamento una tantum effettuato dovrà:

- riportare come causale del bonifico la dicitura “prosecuzione volontaria - nome – cognome - codice fiscale”;

- comunicare l'avvenuto versamento del contributo e l'entità dello stesso a titolo di contribuzione volontaria per l'anno in corso inviando copia della ricevuta del bonifico disposto all'indirizzo mail [segreteria@previbank.it](mailto:segreteria@previbank.it);
- comunicare al Fondo gli eventuali "contributi non dedotti", relativi ai versamenti eccedenti il plafond di deducibilità fiscale, mediante compilazione dell'apposito form disponibile nell'area riservata iscritti del sito [www.previbank.it](http://www.previbank.it) alla sezione CONTRIBUZIONE – CONTRIBUTI NON DEDOTTI.

In caso di versamento una tantum il contributo ricevuto sarà investito con competenza del mese e anno relativo alla valuta di accredito riconosciuta a favore del Fondo e sarà destinato al medesimo profilo al quale l'Associato risulti attivo a quel momento.

In caso di attivazione Sepa l'addebito in c/c avverrà tra il 27 e l'ultimo giorno lavorativo del mese di competenza riferito all'investimento. Le richieste Sepa, ed eventuali modifiche o revoche, saranno recepite dal mese successivo alla trasmissione del relativo modulo al Fondo.

Si specifica inoltre che qualsiasi versamento contributivo volontario confluirà nella posizione previdenziale ordinaria dell'Associato e seguirà quindi quanto previsto dal D.Lgs. 252/2005 e normative vigenti anche in riferimento alle regole previste in fase di erogazione della liquidazione/riscatto o prestazione della posizione previdenziale stessa.

### **ARTICOLO 3 – COPERTURA ACCESSORIA PER I DIPENDENTI CESSATI**

L'Associato che cessa il rapporto di lavoro per maturazione dei requisiti pensionistici sarà identificato dall'azienda nel flusso contributivo mensile mediante la compilazione di apposito campo del tracciato in uso con l'inserimento di uno specifico codice (99).

Con tale indicazione la copertura accessoria vigente contro il rischio di Premorienza ed Invalidità totale permanente resta attiva per un periodo di **tre mesi** e sempre che nel frattempo non abbia formulato richiesta di erogazione della prestazione.

Successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente aderente, il capitale assicurato ed il relativo costo verranno determinati:

- per i primi tre mesi successivi alla cessazione utilizzando la stessa indennità di base per il calcolo della prestazione in vigore all'atto della cessazione solo in caso di espressa richiesta scritta dell'aderente di formale richiesta di prosecuzione volontaria dei versamenti con continuità della copertura accessoria, dal quarto mese successivo alla cessazione, il premio dovuto sarà calcolato

utilizzando una indennità di base pari a quella massima prevista per ciascuna categoria di dipendenti indicata al punto 2.c dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della Convenzione n. 5257, nel caso di scelta di prosecuzione con copertura accessoria. La categoria di dipendenti a cui fare riferimento per ciascun Associato sarà quella a cui apparteneva lo stesso al momento della cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente aderente.

Il costo per la copertura accessoria sarà prelevato dall'ultima contribuzione al Fondo, a cascata e prioritariamente prelevandolo dal contributo azienda, quindi dal contributo dipendente ed infine dalla eventuale quota TFR.

Nel caso l'ultima contribuzione utile dovesse risultare insufficiente, il relativo costo sarà anticipato dal Fondo e recuperato dallo stesso e a carico dell'Associato all'atto della liquidazione finale.

Entro due mesi l'Associato potrà decidere se proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo o meno, con o senza la copertura accessoria di cui sopra con le modalità indicate nei precedenti articoli.

La scelta dell'Associato avrà efficacia a decorrere dal 1° giorno del quarto mese successivo a quello di cessazione da comunicarsi al Fondo entro e non oltre la fine del secondo mese successivo alla cessazione e potrà concernere:

- a) la cessazione della contribuzione e quindi il mantenimento della posizione previdenziale individuale, in tal caso la copertura accessoria si estingue;
- b) la prosecuzione volontaria della contribuzione con continuazione della copertura accessoria;
- c) la prosecuzione volontaria della contribuzione senza la copertura accessoria.

Nel caso di cui al punto b), i versamenti dei contributi al Fondo Pensione funzionali alla prosecuzione volontaria dell'associazione:

- non possono subire interruzioni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- devono essere mensili;
- devono essere di importo mensile superiore al costo della copertura accessoria prevista (ad oggi € 12 per ex-impiegati, € 18 per ex-funzionari, € 27 per ex-dirigenti).

La copertura accessoria cesserà inderogabilmente al compimento del 70° anno di età dell'associato, per il rischio di premorienza, e 65° anno di età per il rischio invalidità permanente.

Considerato lo scopo previdenziale del Fondo, si suggerisce una contribuzione significativamente più consistente rispetto alla contribuzione necessaria per la copertura accessoria.

Nei casi di interruzione anche temporanea dei versamenti mensili, la copertura accessoria cesserà definitivamente e non potrà essere riattivata. In conseguenza di ciò, l'eventuale contributo successivo sarà interamente destinato all'investimento della posizione previdenziale individuale.